

L'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy, richiama:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023, concernente la revisione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1556 in data 22 dicembre 2023, concernente l'individuazione delle posizioni di particolare responsabilità (PPR) e approvazione dei criteri e delle modalità per il conferimento degli incarichi, ai sensi dell'art. 5, c. 5.1, della l.r. 22/2010, che ha individuato nell'ambito del Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione, l'Unità organizzativa (U.O.) Servizi al lavoro con posizione di particolare responsabilità (PPR), cui afferiscono le funzioni, i poteri e le responsabilità di firma di atti aventi rilevanza esterna e la gestione delle risorse umane e finanziarie indicate nella relativa scheda n. 3;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024-2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024.

Richiama inoltre:

- il Regolamento (UE) della Commissione europea n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023, relativo agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti in «*de minimis*»;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 3969/XVI in data 2 ottobre 2024, di approvazione del Piano triennale di politica del lavoro e di formazione professionale 2024-2026, che prevede di rafforzare l'avvio e la sostenibilità del lavoro autonomo e delle nuove imprese, anche nei termini del passaggio generazionale;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1223 in data 7 ottobre 2024 di approvazione del Programma annuale degli interventi di politica del lavoro per l'anno 2024, tra cui il "Bando neoimpresa" come azione di continuità.

Richiama, infine, la deliberazione della Giunta regionale n. 1258 in data 24 ottobre 2022 di approvazione delle disposizioni attuative della misura "Bando neo impresa", contenuta nel Programma annuale degli interventi di politica del lavoro per l'anno 2022, e dell'acquisizione, tramite unico operatore economico, dei servizi di consulenza specialistica per la realizzazione delle Azioni 1 e 3 della misura.

Dà atto che la misura denominata "Bando neo impresa", introdotta a far data dal 2021 quale intervento economico inizialmente emergenziale volto a incentivare la creazione di nuove imprese e attività professionali sul territorio regionale, ha registrato un significativo riscontro in termini di adesioni, rivelandosi uno strumento utile anche al contrasto della disoccupazione di media e lunga durata e considera opportuno proseguire la promozione e il sostegno della creazione di nuove imprese e dell'avvio di attività di lavoro autonomo sul territorio regionale, riproponendo una misura denominata "Bando neo impresa", articolata nelle seguenti tre azioni:

- consulenza finalizzata allo sviluppo dell'idea progettuale, al trasferimento delle principali conoscenze per l'avvio dell'iniziativa imprenditoriale e all'elaborazione del relativo *business plan* (Azione 1);
- concessione di un contributo a fondo perduto, a titolo di sostegno all'avvio dell'iniziativa imprenditoriale avente sede in Valle d'Aosta (Azione 2);

- consulenza specialistica nella fase immediatamente successiva all'avvio dell'iniziativa imprenditoriale (Azione 3).

Rappresenta che, per la finalità di cui al paragrafo precedente, i competenti uffici hanno predisposto un documento recante le disposizioni attuative della misura "Bando neo impresa".

Precisa che per l'attuazione delle Azioni 1 e 3 sopra descritte i competenti uffici procederanno, in assenza di risorse disponibili all'interno dell'Amministrazione, mediante l'affidamento a soggetto esterno ai sensi della normativa vigente, per una somma complessiva stimata dal competente Dirigente in euro 140.000, IVA e ogni altro onere compresi.

Precisa altresì che, in relazione all'Azione 2, i competenti uffici provvederanno alla concessione dei contributi, secondo i criteri e le modalità previste nel documento allegato, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili al momento accertata in euro 200.000 sul capitolo U0028110 (Trasferimenti correnti a imprese per l'avvio di attività professionale e la creazione d'impresa).

Ritiene, pertanto, necessario approvare le disposizioni attuative della misura "Bando neo impresa", contenute nell'allegato alla presente deliberazione.

Dà atto che, a seguito del provvedimento del Coordinatore del Dipartimento personale e organizzazione n. 1227 del 12 marzo 2024, recante "Approvazione delle graduatorie delle procedure selettive finalizzate al conferimento degli incarichi di posizione di particolare responsabilità per il periodo dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2027. Riduzione della prenotazione, variazione di bilancio e aumento impegno di spesa", con nota prot. n. 3725/DPLF del 22 marzo 2024, è stato conferito l'incarico di PPR relativa alla U.O. sopraccitata, che prevede in capo al funzionario incaricato responsabilità di firma degli atti di attuazione e relativa spesa concernenti, tra l'altro, la misura di cui trattasi.

Dà altresì atto che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026, nell'ambito del programma 15.003 "Sostegno all'occupazione", attribuisce all'Unità organizzativa "Servizi al lavoro" (cod. 34.00.03) le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi.

Precisa che la PPR dell'Unità organizzativa "Servizi al lavoro" (cod. 34.00.03), sulla base delle funzioni individuate con DGR 1556/2023, provvederà con successivi provvedimenti a impegnare le spese previste e ad acquisire i servizi necessari all'attuazione della misura.

Dà atto dell'esito favorevole delle valutazioni effettuate dalla Struttura affari legislativi e aiuti di Stato, ai sensi delle procedure approvate con deliberazione n. 1843 in data 30 dicembre 2016, in merito all'applicazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato, trasmesso con nota dell'11 novembre 2024, prot. 12260.

LA GIUNTA REGIONALE

preso atto di quanto riferito dall'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy;

richiamata la deliberazione della Giunta n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024-2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;

visto il parere favorevole rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, sulla legittimità della proposta della presente deliberazione;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare le disposizioni attuative della misura “Bando neoimpresa”, di cui all'allegato alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale, articolata nelle seguenti azioni:
 - consulenza finalizzata allo sviluppo dell'idea progettuale, al trasferimento delle principali conoscenze per l'avvio dell'iniziativa imprenditoriale e all'elaborazione del relativo *business plan* (Azione 1);
 - concessione di un contributo a fondo perduto, a titolo di sostegno all'avvio dell'iniziativa imprenditoriale avente sede in Valle d'Aosta (Azione 2);
 - consulenza specialistica nella fase immediatamente successiva all'avvio dell'iniziativa imprenditoriale (Azione 3).

I servizi sopra descritti saranno erogati a partire dal 7 gennaio 2025;

2. di dare atto che gli aiuti di Stato previsti per l'Azione 2 di cui sopra sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) della Commissione europea n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023, relativo agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti in «de minimis», pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L in data 15 dicembre 2023.”;

3. di demandare alla funzionaria incaricata della PPR dell'Unità organizzativa “Servizi al Lavoro” (cod. 34.00.03) l'attuazione della sopracitata misura e l'adozione dei relativi provvedimenti amministrativi;

4. di approvare la spesa complessiva di euro 340.000,00 (trecentoquarantamila/00) prenotandola sui seguenti capitoli del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2024/2026, che presentano la necessaria disponibilità, come di seguito indicato:

codice capitolo	Descrizione capitolo	Azione	Annualità 2025
U0028132	Spese per prestazioni professionali e specialistiche per la promozione dell'autoimpiego e del lavoro autonomo	1 e 3	140.000,00
U0028110	Trasferimenti correnti a imprese per l'avvio di attività professionale e la creazione d'impresa	2	200.000,00

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER L'APPLICAZIONE DELLA MISURA "BANDO NEOIMPRESA"

Art. 1

(Finalità e oggetto della misura)

1. Le presenti Disposizioni definiscono le modalità attuative della misura denominata "Bando neoimpresa" (di seguito "Misura"), di cui al Piano Politiche del lavoro approvato con deliberazione del Consiglio regionale 3969/XVI del 2 ottobre 2024.
2. Le finalità della presente Misura sono:
 - la promozione di attività lavorative derivanti dall'avvio di attività d'impresa e/o di attività di lavoro autonomo;
 - il sostegno alla nascita di nuove attività economiche;
 - il supporto necessario a rendere la neoimpresa in grado di emergere nel settore merceologico di appartenenza per minimizzare il rischio di chiusura nei primi anni successivi all'apertura.
3. La Misura definisce le azioni adottate dalla Regione per favorire e sostenere l'avvio di nuove "iniziative imprenditoriali" (lavoro autonomo, attività di impresa o professionale) da parte di disoccupati, che comportino una qualificata, prevalente e duratura occupazione dei suoi beneficiari.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini delle presenti Disposizioni, si adottano le seguenti definizioni:
 - **destinatari:** persona fisica, impresa, società o libero professionista che usufruisce della Misura;
 - **disoccupati:** lavoratori privi di impiego ovvero lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. n. 917/1986 che dichiarano, in forma telematica, la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa.
 - **iniziative imprenditoriali:** si intende attività di impresa o libero professionale.

Art. 3

(Contenuti della misura)

1. La Misura si compone delle seguenti azioni:
 - **Azione 1:** attività di consulenza specialistica individuale, svolta da un Operatore economico specializzato, per il trasferimento delle competenze specialistiche e strategiche negli ambiti tematici di maggior interesse e rilevanza per la futura iniziativa imprenditoriale, con particolare riferimento a:
 - i. sviluppo organizzativo, commerciale e di marketing strumentale all'avvio di una nuova iniziativa imprenditoriale;
 - ii. sviluppo di un'analisi finanziaria comprensiva di accesso al credito e alle agevolazioni esistenti;
 - iii. competenze digitali necessarie all'avvio e alla gestione dell'iniziativa imprenditoriale;
 - iv. competenze relazionali nella gestione dei rapporti con il cliente e i fornitori;
 - v. elaborazione di un *business plan* dettagliato;

- **Azione 2:** concessione di un contributo a fondo perduto, da parte della Struttura competente, a titolo di sostegno all'avvio della nuova iniziativa imprenditoriale;
 - **Azione 3:** consulenza specialistica individuale svolta da un Operatore economico specializzato, al fine di assicurare un'azione di supporto tecnico e di accompagnamento all'avvio dell'iniziativa imprenditoriale.
2. Le Azioni 1 e 3 sono erogate dallo stesso Operatore economico, individuato tramite procedura ai sensi del d.lgs. 36/2023.

Art. 4 **(Requisiti)**

1. I requisiti di ammissione all'Azione 1 della Misura, da possedere al momento di presentazione della domanda, sono i seguenti:
- a. essere disoccupato;
 - b. avere un'età compresa tra i 18 e i 60 anni;
 - c. essere residente in Valle d'Aosta;
 - d. non essere iscritto o essere iscritto con stato inattivo nel Registro delle imprese;
 - e. non avere già fruito, nei 5 anni precedenti l'approvazione delle presenti disposizioni, di contributi per la creazione di impresa o per l'avvio di attività professionale ai sensi di precedenti Piani di politica del lavoro e impegnarsi a non beneficiare di altre misure per l'autoimpiego (vedasi, in particolare, misura di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'art. 17, comma 6, del decreto-legge n. 60 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95);
 - f. non svolgere a nessun titolo un ruolo di rappresentanza nella gestione di società di qualsivoglia settore;
 - g. non avere fatto parte, nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda di partecipazione, di società con oggetto sociale e/o attività uguali a quelle che si intendono avviare.
2. I requisiti di ammissione alle Azioni 2 e 3 della Misura sono i seguenti:
- a. elaborazione del *business plan* a conclusione dell'Azione 1;
 - b. avviamento dell'attività imprenditoriale o professionale coerente con il *business plan* elaborato (nel caso in cui la nuova attività imprenditoriale abbia forma di società colui che ha usufruito dell'Azione 1 deve detenere una quota di partecipazione paritaria o maggioritaria rispetto agli altri soci);
 - c. localizzazione della sede della neo attività sul territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
3. Sono esclusi:
- a. le iniziative volte alla creazione di cooperative sociali di cui al titolo III della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27;
 - b. i settori della pesca e dell'acquacoltura, della produzione primaria in agricoltura, nonché, in generale, le attività che si riferiscono ai settori economici espressamente esclusi dall'articolo 1 del Reg. (UE) 2831/2023;
 - c. le attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco;
 - d. le iniziative imprenditoriali che prevedono forme di avvio con contratto di affitto o subentro d'azienda, attività di procacciatori d'affari e di agenti di commercio, nonché le attività di impresa per le quali non è prevista l'iscrizione al Registro delle imprese.

4. I requisiti di ammissibilità sono oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000.

Art. 5

(Articolazione progressiva della Misura – Azione 1)

1. L’Azione 1 della misura si articola come segue:
 - a. il candidato presenta domanda di ammissione alla Misura, in marca da bollo del valore di euro 16,00, presso gli uffici del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione (di seguito “Dipartimento”).

Le domande potranno essere presentate dal 7 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 e verranno accettate fino all’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
 - b. gli uffici del Dipartimento verificano l’esistenza dei requisiti di accesso di cui all’art. 4, comma 1, e comunicano l’elenco dei candidati all’Aggiudicatario;
 - c. i candidati sono selezionati da una commissione nominata dal Dipartimento politiche del lavoro e della formazione di cui farà parte l’Aggiudicatario, secondo i criteri definiti all’art.8;
 - d. il candidato idoneo viene avviato alla consulenza di cui all’Azione 1;
 - e. al termine della consulenza di cui all’Azione 1, il candidato, con il supporto e la supervisione dell’Aggiudicatario, elabora un *business plan* contenente i seguenti elementi:
 - i. descrizione sintetica della business idea con particolare riferimento agli obiettivi che si intendono perseguire;
 - ii. mercato di riferimento (posizionamento e concorrenza);
 - iii. descrizione dettagliata del prodotto o del servizio offerto;
 - iv. strategia di marketing;
 - v. organizzazione aziendale e processo produttivo;
 - vi. strategia di sviluppo;
 - vii. proiezione economico-finanziaria;
 - f. l’Aggiudicatario rilascia al partecipante una relazione di accompagnamento sulla fattibilità dell’iniziativa imprenditoriale che evidenzia:
 - i. valutazione delle competenze/conoscenze;
 - ii. le principali caratteristiche/attitudini;
 - iii. i punti di forza e di debolezza in funzione dell’avvio dell’iniziativa imprenditoriale;
 - iv. completezza dell’analisi, adeguatezza delle risorse e attendibilità dei risultati attesi del *business plan*;
 - v. gli eventuali rischi connessi all’avvio dell’attività.
2. L’Azione 1 si intende conclusa con la produzione di un *business plan* contenente tutti gli elementi di cui al comma 1, lett. e), e la relativa relazione di accompagnamento contenente tutti gli elementi di cui al comma 1, lett. f).
3. Il *business plan* e la relazione di accompagnamento devono essere consegnati dall’Aggiudicatario presso gli uffici del Dipartimento entro 15 giorni dalla loro elaborazione.

Art. 6
(Articolazione progressiva della Misura – Azioni 2 e 3)

1. Il partecipante che ha concluso l’Azione 1, dopo aver avviato l’attività imprenditoriale o autonoma o professionale, può presentare richiesta di concessione del contributo previsto dall’Azione 2 e di contestuale accesso all’Azione 3.
2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere presentata agli uffici del Dipartimento con un’unica istanza in marca da bollo del valore di euro 16,00 entro 6 mesi dalla consegna del *business plan* e comunque non oltre il 15 novembre 2026.
3. Gli uffici del Dipartimento, a seguito della verifica circa la sussistenza dei requisiti di accesso di cui all’art. 4, commi 2 e 3, adottano il provvedimento di concessione del contributo e comunicano all’Aggiudicatario l’elenco dei candidati idonei all’erogazione della consulenza relativa all’Azione 3.
4. Il contributo di cui all’Azione 2 è concesso fino a esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
5. L’avvio della neo attività imprenditoriale viene accertato tramite l’Agenzia delle Entrate qualora si tratti di attività non iscrittili al Registro Imprese ovvero mediante consultazione dello stesso negli altri casi. L’impresa deve risultare registrata con stato “attivo”. L’amministrazione verificherà, inoltre, l’effettiva movimentazione della partita iva dopo 10 mesi dall’avvio dell’attività. A tal fine il beneficiario si impegna a consegnare all’amministrazione tutta la documentazione necessaria a effettuare i dovuti controlli, pena la revoca del contributo.
6. Il Dipartimento si riserva in qualsiasi momento la facoltà di somministrare un questionario e prevedere incontri intermedi con i destinatari delle Azioni 1 e 3, al fine di monitorare l’andamento del percorso e di rilevare la qualità del servizio erogato.

Art. 7
(Criteri di selezione del candidato)

1. Il candidato, ai fini della valutazione circa l’ammissibilità del proprio progetto imprenditoriale, verrà sottoposto a un colloquio di selezione dinnanzi a una commissione composta da tre membri, nominati dal Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, che si riunirà una volta al mese.
2. Il progetto imprenditoriale verrà valutato sulla base dei seguenti criteri:
 - a) fattibilità e sostenibilità (max 10 punti);
 - b) competenze valutate sulla base del colloquio, del curriculum vitae nonché di un test psicoattitudinale che misuri l’attitudine all’imprenditoria del candidato (max 10 punti);
 - c) motivazione e prospettive future (max 10 punti);
3. Ai fini dell’ammissione è necessario raggiungere un punteggio minimo di 22/30.

Art. 8
(Contributo relativo all’Azione 2)

1. È concesso il seguente contributo a fondo perduto:
 - a) euro 8.000,00 per le neo imprese;
 - b) euro 5.000,00 per le nuove attività di lavoro autonomo o libero professionali.

2. Al fine di sostenere l'iniziativa imprenditoriale femminile gli importi di cui al comma 1 sono aumentati di euro 1.000,00 se la domanda è presentata da una candidata.
3. Le agevolazioni sono concesse in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione europea del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L in data 15 dicembre 2023."
4. La consulenza specialistica di cui all'Azione 3 è altresì da considerarsi in regime "de minimis" per le P.IVA destinatarie dell'intervento, ai sensi del Reg. (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L del 15 dicembre 2023.
5. La concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 4 è subordinata al rispetto dei massimali previsti dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento (UE) n. 2023/2831, ai sensi del quale le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo di euro 300.000,00 nell'arco di tre anni per "impresa unica". Per ogni nuova concessione di aiuti "de minimis" si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nei tre anni precedenti.
6. L'importo del plafond de minimis disponibile in capo al richiedente sarà verificato attraverso la consultazione del Registro Nazionale Aiuti (RNA).
7. Le agevolazioni sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili, con altri aiuti pubblici che non si configurano come aiuti di Stato, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per un determinato bene non superi il valore totale dello stesso e nel rispetto degli importi massimi stabiliti dalle norme di riferimento. Le agevolazioni possono, inoltre, essere cumulate con aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione.
8. Qualora la concessione di nuovi Aiuti in «de minimis» comporti il superamento dei massimali di cui all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione dell'importo dell'agevolazione al fine di restare entro i massimali previsti in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115.
9. Ai contributi di cui al comma 1 si applicano le ritenute a norma di legge.

Art. 9
(Controlli ex post)

1. Il Dipartimento dispone, in qualsiasi momento, idonei controlli sulle domande ammesse.
2. L'effettuazione dei controlli *ex post* sulla completezza e sulla veridicità dei dati autodichiarati può essere affidata a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, individuati mediante procedura a evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente.
3. Il procedimento di controllo è avviato comunicando ai beneficiari i termini entro i quali saranno sottoposti a controllo, invitando gli stessi a produrre, nel termine di dieci giorni, la documentazione necessaria per le verifiche.
4. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del d.P.R. 445/2000 è effettuato su tutte le domande ammesse.
5. Sono redatti appositi verbali istruttori circa le modalità ed i risultati dell'attività di controllo.

Art. 10
(Rinuncia del contributo dell'Azione 2)

1. I richiedenti possono formulare istanza di rinuncia al contributo dell'Azione 2. Qualora la rinuncia sia presentata successivamente all'adozione del provvedimento di concessione,

quest'ultimo viene revocato. Se la rinuncia è successiva all'erogazione del contributo, il beneficiario, entro 60 giorni dalla data di liquidazione del contributo stesso, è tenuto a restituire l'importo ricevuto maggiorato degli interessi legali riferiti al periodo intercorrente tra la data della revoca e la data dell'avvenuta restituzione.

2. Il contributo non è rinunciabile decorsi sei mesi dalla data di erogazione.

Art. 11
(Revoca del contributo dell'Azione 2)

1. Il contributo dell'Azione 2 è revocato nei seguenti casi:
 - a. cessazione dell'attività imprenditoriale o autonoma o professionale entro trentasei mesi dall'avvio;
 - b. mancata movimentazione della partita iva a partire dai 10 mesi successivi all'avvio dell'attività imprenditoriale;
 - c. mancata movimentazione della partita iva per un periodo superiore a 12 mesi nell'arco dei trentasei mesi successivi all'avvio dell'attività;
 - d. qualora il/i beneficiario/i non mantenga/no la prevalente occupazione nell'impresa, in qualsiasi forma costituita, nei primi trentasei mesi dall'avvio della stessa;
 - e. qualora il neo imprenditore/autonomo/professionista renda impraticabile o rifiuti la consulenza specialistica dell'Azione 3;
 - f. l'inottemperanza alla richiesta dell'amministrazione di fornire i documenti utili in caso di controllo;
 - g. rinuncia del beneficiario.
2. La revoca del contributo comporta l'obbligo di restituzione delle somme eventualmente già liquidate, maggiorate degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento relativo al periodo in cui si è beneficiato del contributo.

Art. 12
(Sanzioni)

1. Qualora, a seguito delle attività di controllo di cui all'articolo 10, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il beneficiario, oltre che nella revoca del contributo ai sensi del precedente articolo 10, incorre:
 - a) secondo quanto stabilito dall'articolo 75, comma 1bis, del d.P.R. 445/2000, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca; restano fermi gli interventi economici in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio;
 - b) secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del d.P.R. 445/2000, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. In particolare, si applica la pena prevista dall'articolo 316 ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di contributo erogato di importo inferiore a euro 3.999,96, la sanzione amministrativa, irrogata dal dirigente della Struttura responsabile del procedimento, da euro 5.164 a euro 25.822, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

Art. 13
(Informazioni)

1. Le presenti "Disposizioni attuative" sono reperibili sul sito internet della Regione Valle d'Aosta all'indirizzo "www.regione.vda.it".

2. Eventuali informazioni possono essere richieste al Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, scrivendo all'indirizzo di posta elettronica dedicato.

Art. 14
(Trattamento dei dati)

1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del Regolamento 2016/679 - è individuata nell'articolo 19 della l.r. 15/2021.
2. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi.
3. Delegato al trattamento è il Dipartimento politiche del lavoro e della formazione. I dati personali oggetto di trattamento, raccolti sono, in particolare, i seguenti:
 - i dati anagrafici del soggetto richiedente e dei delegati alla trasmissione;
 - i dati relativi alla sussistenza dei requisiti cui le leggi subordinano l'erogazione di sovvenzioni pubbliche;
 - i dati relativi alla sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione degli aiuti ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato.
4. I dati trattati e memorizzati dalla Regione nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione del contributo e per le verifiche successive sulla spettanza del contributo.
5. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par.1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679, la Regione conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini dell'archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati legittimamente raccolti.
6. I dati trattati sono inoltre comunicati dalla Regione a tutti i soggetti titolari dei dati autodichiarati dal beneficiario del contributo per effettuare la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese e per ogni altra comunicazione imposta dalla legge nell'ambito delle finalità del trattamento.
7. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, è pubblicata sul sito web di Regione ed è parte integrante dell'istanza per richiedere il contributo.